



Prefettura - UTG di Cremona

CONVENZIONE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI POSTI STRAORDINARI PER LA PRIMA ACCOGLIENZA DEI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO

Prot. 16321

CODICE CIG 7032486F05

Tra

la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cremona (c.f. 80007700190) nella persona del Vice Prefetto Vicario d.ssa Roberta Verrusio, per il Prefetto di Cremona

e

la Caritas di Crema – Fondazione don Angelo Madeo (c.f. 91028510195), con sede legale in Crema, Viale Europa n. 2 nella persona di Gipponi don Francesco, in qualità di presidente

- VISTO il D.L. 30 ottobre 1995, n.451, convertito con Legge 29 dicembre 1995, n.563;
- VISTA la predetta Legge 29 dicembre 1995 n. 563 ed il relativo Regolamento di attuazione, decreto del Ministro dell'Interno n. 233 del 2 gennaio 1996, il quale all'art. 3 prevede, fra l'altro, che le Prefetture, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza connesse al verificarsi di sbarchi di immigrati irregolari, possono disporre interventi di prima assistenza in favore degli stessi, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati, individuando le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze;
- VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2015, nr. 142 e, in particolare, gli articoli 9 e 11 relativi alle strutture temporanee di accoglienza (CAS);
- VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- VISTO che, con autorizzazione ministeriale del 23 dicembre 2016, la Prefettura, con apposito bando prot. nr. 3085/Servizio 1 del 20 gennaio 2017, ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, nr. 50, volta alla stipula di convenzioni con più operatori economici per l'affidamento del servizio di accoglienza in favore di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e della gestione dei servizi connessi nell'ambito di Cremona e provincia, per il periodo decorrente, presumibilmente, dal 1° aprile 2017 al 31 dicembre 2017;

- VISTO che in base alla stessa sono stati reperiti, per il periodo decorrente dal 1° aprile al 31 dicembre 2017, un numero di posti complessivi che risulta essere comunque insufficiente rispetto al numero di stranieri attualmente presenti nell'ambito provinciale;
- ATTESO che si rende necessario, dal 1° aprile al 31 dicembre 2017, continuare a disporre dei posti in accoglienza nelle strutture disponibili, le cui convenzioni sono in scadenza al 31 marzo 2017, per assicurare il servizio a tutti gli stranieri già presenti nelle predette strutture;
- VISTA la determina n. 16249 in data 28 marzo 2017;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 Soggetti

La presente convenzione viene stipulata tra la Prefettura — UTG di Cremona (di seguito Prefettura) e la Caritas di Crema – Fondazione don Angelo Madeo con sede in Crema (di seguito Gestore) al fine di prestare attività di prima accoglienza dei cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio.

Articolo 2

Oggetto della convenzione

La convenzione ha per oggetto la disponibilità massima di 120 posti di accoglienza nel territorio dei Comuni di Crema altri del distretto cremasco, per fronteggiare l'eccezionale afflusso di cittadini stranieri.

Il Gestore si impegna a offrire i seguenti servizi, assicurando i seguenti servizi di vitto e alloggio:

1) Servizi di gestione amministrativa

- a) Registrazione degli ospiti (dati anagrafici, sesso, nazionalità, data di entrata, data della dimissione, tempi di permanenza) comprensivo della produzione di un *report* giornaliero contenente gli stessi dati destinato alla Prefettura a mezzo e-mail pec: protocollo.prefcr@pec.interno.it", che la Prefettura controllerà con la locale Questura. **Il report dovrà contenere le firme degli ospiti, attestanti la loro presenza nella struttura, che il gestore dovrà raccogliere quotidianamente.**
- b) Controllo e verifica della piena funzionalità ed efficienza degli impianti della struttura.

2) Servizi di assistenza generica alla persona

- a) Orientamento generale sulle regole comportamentali all'interno della struttura, nonché sulla relativa organizzazione.
- b) Servizio di lavanderia.

- c) Altri servizi di assistenza generica alla persona.

3) Servizi di pulizia e igiene ambientale

Per servizio di pulizia e di igiene ambientale si intendono tutte quelle attività atte ad assicurare il *comfort* igienico ambientale della struttura di accoglienza al fine di garantire lo svolgimento delle attività ivi previste:

- a) Pulizia giornaliera e periodica dei locali e degli arredi.
- b) Disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici.
- c) Raccolta e smaltimento rifiuti.

4) Erogazione dei pasti

Il servizio dovrà essere svolto per sette giorni la settimana, con una somministrazione di prima colazione, pranzo e cena, in base al numero delle presenze effettive nel centro, secondo le modalità di cui alle specifiche tecniche di cui al DM 21 novembre 2008.

Nella scelta degli alimenti sarà posta la massima cura nel proporre menù non in contrasto con i principi e le abitudini alimentari degli ospiti. In particolare dovranno essere rispettati tutti i vincoli costituiti da regole alimentari dettate dalle diverse scelte religiose. In caso di particolari prescrizioni mediche, di allergie dichiarate o accertate, dovranno essere fornite diete adeguate.

I generi alimentari dovranno essere di prima qualità e garantiti a tutti gli effetti di legge per quanto riguarda la genuinità, lo stato di conservazione e l'igiene. I pasti dovranno essere serviti con adeguati materiali atti al loro consumo (stoviglie, tovaglioli, posate, etc.).

5) Fornitura di beni

La struttura di accoglienza dovrà fornire tutti i generi di prima necessità come di seguito elencati:

- a) effetti lettercci adeguati al posto occupato, composti da materasso, cuscino, lenzuola, federe e coperte, che saranno periodicamente cambiati per l'avvio ai servizi di lavanderia, e quant'altro utile al *comfort* della persona;
- b) prodotti per l'igiene personale e vestiario intendendo la fornitura del minimo necessario al momento dell'accoglienza presso la struttura e, all'occorrenza, il rinnovo dei beni da effettuare periodicamente al fine di garantire l'igiene e il decoro della persona.

Il rinnovo di generi consumabili con l'uso (quali sapone, shampoo, dentifricio, carta igienica, ecc.) sarà a carico dell'Ente Gestore.

- c) erogazione del "*pocket money*" nella misura di Euro 2,50 *pro capite/pro die*, fino ad un massimo di Euro 7,50 per nucleo familiare, da erogare sotto forma di "buoni" (spendibili in strutture ed esercenti convenzionati) o di carte prepagate da utilizzare a seconda delle necessità dell'ospite (per schede telefoniche, *snack* alimentari, giornali, sigarette, fototessera, biglietti per trasporto pubblico). Il *pocket money* verrà erogato dalla struttura ospitante, in relazione alle effettive presenze registrate per ciascun ospite, dietro firma da parte del destinatario a riprova dell'avvenuto rilascio.

- d) Erogazione di una tessera/ricarica telefonica di Euro 15,00 all'ingresso.

La distribuzione dei predetti beni dovrà essere tracciata a mezzo di conservazione di ricevute firmate che indichino la data e le quantità erogate, da esibire a richiesta.

L'Ente Gestore s'impegna a comunicare immediatamente l'avvenuto allontanamento del soggetto ospitato alla Questura, alla Prefettura e a garantire, comunque, l'eventuale ripresa del servizio di assistenza nel caso in cui l'allontanamento venga giustificato e autorizzato dalla Prefettura.

Servizi per l'Integrazione

Per tutti i soggetti assistiti è previsto un servizio di mediazione linguistica e culturale che è da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati ed ha lo scopo di facilitare la relazione e la comunicazione sia linguistica (interpretariato) che culturale tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza ed il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza). Il servizio di mediazione linguistica e culturale deve garantire la copertura delle seguenti prestazioni:

- a) Servizio di assistenza linguistica e culturale.
- b) Servizio di informazione sulla normativa concernente l'immigrazione i diritti e doveri e condizione dello straniero.
- c) Sostegno socio psicologico.
- d) Assistenza sanitaria, da effettuare presso i presidi sanitari territoriali o medici di base, compresi gli spostamenti degli ospiti per assicurare lo svolgimento dell'assistenza medesima.
- e) Orientamento ed accesso ai servizi del territorio, ivi comprese informazione ed assistenza nei rapporti con la Questura competente per l'inserimento nel sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Sono ricompresi in questa categoria anche gli obblighi dei gestori inerenti all'inserimento scolastico dei minori, nonché l'istruzione degli adulti garantendo ai medesimi l'inserimento in corsi di apprendimento ed approfondimento della lingua italiana.
- f) Assicurare che gli ospiti possano effettuare telefonate, anche mediante l'uso di schede telefoniche internazionali prepagate da fornirsi nell'ambito del sopra citato "Pocket money"; il Gestore curerà l'uso delle suddette schede affinché gli ospiti possano telefonare mettendo a loro disposizione telefoni cellulari o postazioni telefoniche fisse e/o pubbliche.

Il Gestore s'impegna, con piena assunzione di responsabilità sui risultati, all'erogazione dei servizi e interventi e delle prestazioni relative all'accoglienza e all'assistenza, come indicati in precedenza, dei rispettivi soggetti ospitati.

Il Gestore s'impegna, altresì, a trasmettere ogni mese alla Prefettura una relazione riepilogativa sui servizi erogati nel mese precedenti nonché l'elenco giornaliero delle persone ospitate.

Articolo 3 Attivazione posti di accoglienza

Il Gestore si impegna ad informare la Prefettura dell'avvio dei posti di accoglienza, con comunicazione scritta indicante la sede, il numero di posti, la data di avvio. La Prefettura verificherà l'adeguatezza degli immobili in uso.

Articolo 4 Responsabilità

Il Ministero dell'Interno e la Prefettura sono esonerati da qualsiasi responsabilità derivante

da eventuali danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Articolo 5 **Determinazione dell'importo della convenzione**

Per i posti straordinari messi a disposizione dall'Ente Gestore la Prefettura corrisponderà l'importo di € 35,00= (trentacinque/00) oltre IVA *pro die* per ciascun ospite assistito, determinato con direttiva ministeriale, per un importo massimo di € 1.155.000,00 (unmilione centocinquantaquemila/00), previo apposito accreditamento delle risorse sulla contabilità speciale.

Nessun corrispettivo sarà erogato per l'uso delle strutture e per la manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché per le utenze.

Gli oneri ordinari (quali le utenze domestiche) per la gestione della struttura di accoglienza sono interamente a carico del Gestore.

Articolo 6 **Pagamenti**

La Prefettura-UTG provvederà al pagamento degli oneri economici connessi all'attuazione della presente convenzione tenuto conto delle disposizioni che regolano le procedure dei pagamenti delle spese a carico delle Amministrazioni statali (quali verifica degli inadempimenti, DURC etc), nei limiti delle risorse assegnate.

La Prefettura liquiderà, dietro presentazione di fattura o documento equipollente, con cadenza mensile o, se più breve, al termine del soggiorno, le prestazioni oggetto della presente convenzione.

La liquidazione del corrispettivo avverrà in base alle effettive presenze riportate nel registro di cui all'art. 2 punto 1) secondo il costo *pro-capite/pro-die* indicato nel precedente art. 4.

A tal fine, il documento contabile dovrà essere corredato da prospetto riepilogativo delle presenze riferite al periodo oggetto di fatturazione.

I pagamenti mensili verranno effettuati, di regola, a sessanta giorni dalla data di ricezione del documento contabile sopra menzionato, fermo restando la disponibilità di fondi da parte del Ministero.

Articolo 7 **Monitoraggio e controllo**

La Prefettura si riserva la facoltà di disporre in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati, verifiche dirette ad accertare l'esatto adempimento delle prestazioni.

E' fatto comunque obbligo al Gestore di trasmettere settimanalmente e mensilmente alla Prefettura l'elenco degli ospiti effettivamente presenti nella struttura al fine di consentire previsti controlli di legge da parte della Questura nonché quelli amministrativo-contabili per i pagamenti di cui all'articolo precedente.

Il Gestore si impegna a garantire il monitoraggio delle presenze secondo le modalità stabilite dalla Prefettura.

Il Gestore provvederà mensilmente ad inoltrare alla Prefettura una relazione sullo stato di attuazione della presente convenzione.

Articolo 8

Durata

Gli effetti della presente convenzione hanno inizio dall' 1 aprile 2017 al 31 dicembre 2017 , fermo restando la permanenza degli ospiti in ottemperanza alle disposizioni del Ministero dell'Interno — Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione — Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo, fatta salva, pertanto, la facoltà della Prefettura di cessazione anticipata senza oneri al venir meno delle esigenze.

Qualora nel periodo stabilito venissero a cessare le esigenze di utilizzazione dei posti di prima accoglienza indicati all'articolo 2, la convenzione si intenderà conclusa alla data dell'ultima prestazione fornita, a seguito di comunicazione da parte della Prefettura.

In ogni caso di necessità e su autorizzazione del Ministero dell'Interno, la Prefettura si riserva la facoltà di proroga della presente convenzione, agli stessi patti e condizioni fissati.

Articolo 9

Avvertenze

Il Gestore dovrà procedere alla trasmissione dell'elenco dei propri fornitori, con l'avvertenza che tali soggetti, al pari di quello contraente, potranno essere sottoposti ad attività informativa.

Il Gestore dovrà denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulata prima dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione della prestazione e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento o in fase di esecuzione.

Il Gestore dovrà denunciare immediatamente ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di qualsiasi natura nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari.

Si evidenzia che, nei confronti dell'impresa responsabile dell'inosservanza di una delle sopracitate clausole si procederà alla risoluzione del relativo contratto .

Si informa che, nei casi in cui, sulla base delle informazioni acquisite, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, è previsto l'automatico ed immediato scioglimento del vincolo contrattuale.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sul rispetto delle disposizioni contenute nella legge nr. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, nonché il rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della legge nr. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie), in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, le cui disposizioni sono vincolanti per tutti i concessionari dei finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche.

Articolo 10

Trattamento dei dati personali

I dati personali relativi ai soggetti ospitati nei centri devono essere trattati in modo conforme alle disposizioni normative di cui al d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 11

Prescrizioni

La presente convenzione deve essere eseguita con l'osservanza di tutti i patti e oneri previsti dalla stessa convenzione e dalle norme di legge, in particolar modo la struttura utilizzata dovrà essere conforme alle vigenti norme riguardanti la prevenzione incendi, i requisiti igienico-sanitari ed adeguati alla legge 9 aprile 2008, n. 81.

Articolo 12 Penali

Ciascuna contestazione di irregolarità di servizio comporterà una penalità a carico della ditta di importo dal 5% al 30% del prezzo dovuto, al netto dell'I.V.A., per ogni alloggio per il quale si è verificata l'inadempienza. L'importo della penalità è stabilito dalla Prefettura sulla base delle segnalazioni ricevute dagli Organi competenti ovvero a seguito delle verifiche indicate all'art. 7

Articolo 13 Recesso

La Prefettura si riserva il diritto di recedere dalla presente convenzione nei casi e nei modi previsti dalla legge ovvero nel caso di cessate esigenze.

Nulla è dovuto, in tal caso, al Gestore se non per la parte che abbia già avuto esecuzione.

Articolo 14 Risoluzione

La Prefettura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., ha facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione per grave inadempimento e mancata messa a disposizione di posti di cui all'art. 2 della presente convenzione previo semplice avviso.

Articolo 15 Copertura assicurativa

A copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nei confronti dei soggetti ospitati nella struttura, l'ente gestore si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa.

Eventuali danni a beni mobili ed immobili derivanti dall'uso da parte degli ospiti saranno a totale carico del Gestore.

Articolo 16 Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Gestore impegna alla scrupolosa osservanza del disposto di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, come modificato dal decreto legge n.187 del 12.11.2010, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge n.217 del 17.12.2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine si impegna entro sette giorni dalla stipula della convenzione a comunicare al committente gli estremi dei conti correnti bancari su cui effettuare i pagamenti con le generalità anagrafiche complete ed il codice fiscale, delle persone fisiche abilitate ad operare sul suddetto conto.


Il CIG (codice identificativo della gara) che dovrà essere indicato su qualsiasi documento attinente all'esecuzione della presente convenzione è 7032486F05.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cremona, 30 marzo 2017

PREFETTURA — UTG DI CREMONA
IL VICE PREFETTO VICARIO
(Verrusio)

IL GESTORE
PRESIDENTE FONDAZIONE MADEO
(Gipponi don Francesco)



*Ai sensi dell'art 25, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, nr. 82 si acquisisce il file digitale della presente scrittura con le firme autografe e si attesta che le firme sono state apposte in mia presenza, previa accertamento delle identità personali.
Firmato digitalmente – l'Ufficiale Rogante (Lucia Formato)*